CAMERA DEI DEPUTATI N. 5785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONSIGNORE, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHINI, BIASCI, BINETTI, BISAGNO, BORRA, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, CARRARA, CARRUS, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, D'ANGELO, DUCE, FERRARI BRUNO, FIORI, FOSCHI, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LAMORTE, LATTERI, LEONE, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MANFREDI, MARTINI, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PATRIA, PELLIZZARI, PICCIRILLO, PICCOLI, PIREDDA, PERANI, RABINO, RADI, RAVASIO, RICCI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SARTI, SANZA, SILVESTRI, SINESIO, SPINA, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 26 giugno 1991

Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'opera che le donne svolgono dedicando la propria attività esclusivamente al lavoro domestico familiare non ha mai avuto concreti riconoscimenti, nel mentre è innegabile che le funzioni esercitate nell'ambito della famiglia rivestono un alto valore sociale e potrebbero anche tradursi in prodotto economico di grande dimensione.

L'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo risale al 1963, quando, con la legge n. 389, fu costituito presso l'INPS un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe.

Tale legge si è peraltro rilevata limitatissima nei suoi margini di applicazione e non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Allo stato delle cose, in presenza di una crisi finanziaria e delle ben note difficoltà di bilancio, non è ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente il lavoro delle casalinghe.

Tuttavia si può e si deve venire incontro almeno a talune esigenze particolarmente sentite, come quelle che riguardano il settore degli infortuni, che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800.000.

Ed è appunto a questa esigenza che si vuole far fronte con l'unita proposta, in linea, del resto, con gli intendimenti del Governo e del voto espresso dal Parlamento sulla legge finanziaria per il 1991 che prevede l'intervento dello Stato a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici.

Con l'articolo 1 viene assunto il principio della tutela del lavoro domestico e con l'articolo 2, nell'intento di limitare il fenomeno degli infortuni, si prevede che le regioni, quali enti unificanti, prendano le iniziative necessarie per l'educazione sanitaria e per la sicurezza negli ambienti domestici.

L'articolo 3 autorizza le regioni a stipulare apposite convenzioni con gli enti assicurativi, previo espletamento di apposite gare, e l'articolo 4 individua i soggetti che possono avvalersi di dette convenzioni per la stipula dei contratti di assicurazione per i quali si prescrivono le condizioni essenziali con il successivo articolo 5.

L'articolo 6 prevede il contributo dello Stato a favore delle regioni per gli importi di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1991 e di lire cinque miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1992-1993, utilizzando – a copertura della spesa (articolo 9) – gli stanziamenti di pari importo previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Con gli articoli 7 e 8 si attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di ripartire i fondi tra le regioni e viene costituita una apposita commissione con funzioni consultive che dovrà seguire le varie fasi di attuazione della legge e promuovere tutte quelle iniziative che a livello regionale si riterranno necessarie o opportune per rendere concreta la presenza delle istituzioni nella tutela del lavoro domestico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato, al fine di migliorare le condizioni di vita delle casalinghe, promuove la tutela del lavoro domestico mediante iniziative nel campo della sicurezza e della protezione della persona.

ART. 2.

1. Le regioni prevedono, nei loro programmi di formazione professionale, corsi di educazione e di formazione sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e delle patologie del lavoro domestico.

ART. 3.

1. Le regioni sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stipulare apposite convenzioni con istituti e società di assicurazioni per la copertura dei rischi infortunistici delle casalinghe, inerenti al lavoro domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per l'aggiudicazione delle convenzioni di assicurazioni economicamente più vantaggiose.

ART. 4.

1. Sono soggette all'assicurazione di cui all'articolo 2 le casalinghe che siano titolari di redditi propri non superiori a lire 12 milioni annui lordi e non appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo sia superiore a lire 14 milioni annui lordi.

2. I limiti di reddito di cui al comma 1 sono aggiornati, con cadenza biennale,

sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

ART. 5.

1. I contratti assicurativi devono prevedere adeguati indennizzi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 nei casi di infortunio che siano strettamente dipendenti dall'attività casalinga e che richiedano degenza ospedaliera non inferiore ai 10 giorni o comportino una invalidità superiore al 20 per cento.

2. Le modalità di ammissione al contributo pubblico regionale dei contratti stipulati dalle casalinghe nel quadro delle convenzioni di cui all'articolo 3 sono stabilite dalle competenti autorità regionali.

ART. 6.

1. A favore delle regioni è concesso, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, un contributo fino alla concorrenza della somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

2. I criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni dei contributi di cui al comma 1, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

ART. 7.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione con il compito di:

a) esprimere parere sul riparto dei contributi e, a richiesta delle amministrazioni interessate, sull'attuazione della presente legge;

b) avanzare proposte dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e ridurre il numero degli infortuni;

c) esprimere parere sulle iniziative delle regioni per l'educazione e l'informazione sanitaria in materia di rischi e di patologie del lavoro domestico.

ART. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7 è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta:

a) dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti designati, rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

c) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle casalinghe, con presenza in sede regionale.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitaolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici ».